



UNIONE TERRE DEI MALASPINA

PROVINCIA DI PAVIA

GIUNTA DELL'UNIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.60

OGGETTO: UTILIZZO DI PERSONALE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30.12.2004, DELL'UNIONE BORGHI E VALLI D'OLTREPO' NELLA PERSONA DEL SIG. EMANUELE TENTORE -VICE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE CAT D ECONOMICO D4.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventuno** del mese di **ottobre** alle ore **otto** e minuti **trentacinque** nella Sede dell'Unione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta dell'Unione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Milanesi Andrea	Sì
2. Pernigotti Celestino	Sì
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario **Bellomo Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Milanesi Andrea** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: UTILIZZO DI PERSONALE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30.12.2004, DELL'UNIONE BORGHI E VALLI D'OLTREPO' NELLA PERSONA DEL SIG. EMANUELE TENTORE -VICE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE CAT D ECONOMICO D4.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

DATO ATTO che

- Il servizio di polizia locale è garantito da un unico agente che ha subito un grave infortunio che lo sta costringendo ad una prolungata assenza;
- È necessario reperire una risorsa che garantisca lo svolgimento del servizio a garanzia della sicurezza della viabilità e dei trasporti;
- per le finalità sopra descritte è stato interpellato il sig. EMANUELE TENTORE –VICE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE cat D economico D4 in forza all'UNIONE BORGHI E VALLI D'OLTREPO' che ha dichiarato la propria disponibilità;
- è stato richiesto nulla osta all'UNIONE BORGHI E VALLI D'OLTREPO';
- l'UNIONE BORGHI E VALLI D'OLTREPO' ha approvato deliberazione di giunta relativa all'utilizzo ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 30.12.2004;

RICHIAMATI altresì gli atti relativi alla programmazione del fabbisogno di personale per l'anno in corso in cui si riteneva di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

DATO ATTO che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la Deliberazione n. 1/SEZAUT/2017/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 357/2016/QMIG, enuncia i seguenti principi di diritto: 1. "Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento".

VISTI:

- la L. 27 dicembre 1997, n. 449: "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*", ed in particolare l'art. 39, comma 1, che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., nonché gli artt. 89 e 91, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, impongono l'obbligo, da parte della Giunta, di assumere determinazioni

organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

VISTI altresì:

- l'articolo unico, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), ai sensi del quale *“i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;*
- il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art.1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che *“introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli art. 60 e seguenti, del D.P.R. 10.01.1957, n. 3”;*
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato, veniva data la facoltà agli Enti locali sotto i 5000 abitanti di stipulare contratti di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali, previsto dalla legge ed in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico, stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il parere UPPA-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Dipartimento della funzione Pubblica n. 34, del 23.05.2008, con il quale viene ribadito che, nonostante i numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, il comma 557 dell'art. 1, della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato dall'intervenuta riscrittura dell'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera del comma 79, dell'art. 3 della legge finanziaria 2008;
- la Delibera n. 223/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione sostiene che: *- la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni (Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009 e Sez. Veneto, parere n. 17 del 20 maggio 2008); la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra quindi una forma flessibile di assunzione e d'impiego e, pertanto, la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dell'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010; il citato comma 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;*
- la delibera n. 955/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con la quale il Collegio richiama l'orientamento interpretativo che porta ad escludere dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, le spese sostenute per le forme di collaborazione, di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004. L'art. 9, comma 28,

infatti, pone un limite di spesa con riferimento a specifiche forme contrattuali. Si tratta di un vincolo che non riguarda, pertanto, tutte le forme di impiego di personale che possono intercorrere tra le pubbliche amministrazioni, ma solo le tipologie di rapporti di lavoro espressamente considerate dalla norma, tra le quali non rientra la fattispecie de qua. Difatti, la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1, comma 557, “non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di provenienza” (delibera 17/2008 cit). L’ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di assunzione o di impiego, poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di impiego con l’ente originario, anche se rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico, ma comunque nell’ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale”;

DATO ATTO che l’Amministrazione si avvarrà della collaborazione del. SIG. EMANUELE TENTORE –VICE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE cat. D economico D4, dipendente dell’UNIONE BORGHI E VALLI D’OLTREPO’ il quale opportunamente interpellato, ha manifestato la propria disponibilità a continuare a svolgere la propria attività lavorativa presso questo ente fino al 31/12/2021;

CONSIDERATO che, in applicazione del citato comma 557, l’utilizzo dell’attività lavorativa del lavoratore suddetto può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *le prestazioni verranno svolte al di fuori dell’orario di servizio, fermo restando che l’orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l’ente di provenienza e l’ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;*
- *il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell’impegno lavorativo presso i due enti;*
- *la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;*
- *la durata del rapporto di lavoro viene prevista con decorrenza fino al 31/12/2021, salvo rinnovo;*
- *il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;*

CONSIDERATO che non è necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto di lavoro in quanto, come ribadito dalla Circolare n. 2 del 2005 del Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Territoriali - con annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 “la formula organizzativa introdotta dall’art. 1 comma 557, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di provenienza”;

RITENUTO:

- di fare ricorso, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 311 del 30.12.2004, all’utilizzo del. SIG. EMANUELE TENTORE –VICE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE cat. D economico D4, dipendente dell’UNIONE BORGHI E VALLI D’OLTREPO’ fino al 31/12/2021, salvo proroga;

- di approvare lo schema di accordo per l'utilizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 557 Finanziaria 2005, del. SIG. EMANUELE TENTORE –VICE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE cat. D economico D4, dipendente dell'UNIONE BORGHI E VALLI D'OLTREPO' da parte dell'Unione di Comuni Lombarda Terre dei Malaspina allegato al presente atto quale sua parte interante e sostanziale (allegato a);

DATO ATTO che l'approvazione del presente provvedimento comporta a carico dell'amministrazione una spesa pari ad euro 975,00, oltre agli oneri contributivi, che trova necessaria copertura alla Voce 1110 Capitolo 2.1 del bilancio di previsione 2021/2023;

RILEVATA l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'utilizzo del dipendente;

ACQUISITO i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di fare ricorso, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311 del 30.12.2004, all'utilizzo del SIG. EMANUELE TENTORE –VICE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE cat. D economico D4, dipendente dell'UNIONE BORGHI E VALLI D'OLTREPO' fino al 31/12/2021, salvo proroga;
2. di approvare lo schema di accordo per l'utilizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 557 Finanziaria 2005, SIG. EMANUELE TENTORE –VICE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE cat. D economico D4, dipendente dell'UNIONE BORGHI E VALLI D'OLTREPO' da parte dell'Unione di Comuni Lombarda Terre dei Malaspina allegato al presente atto quale sua parte interante e sostanziale (allegato A), autorizzando il Presidente alla stipula;

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in modo palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs.n. 267/2000



UNIONE TERRE DEI MALASPINA

PROVINCIA DI PAVIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Ponte Nizza, lì 21/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bellomo Daniele

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Ponte Nizza, lì 21/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bellomo Daniele

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Milanesi Andrea

Il Segretario
Bellomo Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 30 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12/02/2022 al 27/02/2022 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ponte Nizza, li 12/02/2022

Il Segretario
Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 21-ott-2021

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Ponte Nizza, li 21-ott-2021

Il Segretario
Bellomo Daniele